

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RIGUARDANTE L'ACCORDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2009

Premessa

Ai fini della formulazione del parere del Collegio dei Revisori, di cui al comma 1 dell'articolo 40 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma I del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si forma la presente relazione illustrativa riguardante l'accordo per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2009, spettante al personale dell'Istituto. La relazione evidenzia la coerenza dei criteri adottati con le disposizioni normative vigenti in materia, e dà conto dell'applicazione delle norme derogatorie delle disposizioni limitative contenute nella Legge finanziaria per l'anno 2006, dell'ulteriore limitazione introdotta dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che impone la riduzione dei fondi certificati nel 2004 di un valore pari al 10% degli stessi, nonché della quantificazione degli oneri connessi alle nuove assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine.

Si precisa che gli accordi allegati acquisteranno efficacia a seguito della certificazione da parte del Collegio dei Revisori, cui è rimesso l'onere del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Alla conclusione del predetto iter, in ossequio a quanto disposto dal comma 2 del novellato art. 40 bis, l'ente provvederà ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La contrattazione collettiva integrativa in parola ha avuto, quale esito, l'accordo il cui testo viene allegato alla presente relazione.

La delegazione di parte pubblica è stata costituita da:

- dott. Manlio Calzaroni, direttore centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche sulla P.A
- dott.ssa Raffaella Giglio, dirigente il Servizio Trattamento economico, previdenziale norme di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali, sono state convocate tutte le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, e precisamente, FLC CGIL, FIR-CISL, UIL RUA, ANPRI e U.S.I. RdB, in tavolo separato.

Modalità di costituzione del fondo per il trattamento accessorio 2009 in base alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Le parti, preliminarmente, hanno discusso sulle modalità di costituzione del Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio relativo all'anno 2009, alla luce delle disposizioni contenute nella legge. 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che impongono limitazioni all'ammontare dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa e a quelle previste dal C.C.N.L. degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio 2002-2005, firmato in data 7 aprile 2006 e pubblicato sulla G.U. n. 93 di data 21 aprile 2006.

Si riportano di seguito i commi dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, che più direttamente interessano la contrattazione collettiva integrativa:

189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,

all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei, ondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

Si sottolinea, a decorrere dal 2009, la limitazione aggiuntiva introdotta dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, che impone la riduzione dei fondi certificati nel 2004 di un valore pari al 10% degli stessi.

Per la determinazione del fondo in questione si è tenuto conto, altresì:

- degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL di comparto 2006/2009, II biennio economico 2008-2009, art. 5;
- per i ricercatori e tecnologi di quanto disposto dall'art. 15 del CCNL di comparto 2006-2009 (indennità di valorizzazione professionale) ;
- di quanto disposto dall'art. 2, comma 34, della Legge n. 203/2008, che prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge;
- di quanto disposto dall'art. 71 della legge n. 133/2008 in merito alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Tenuto conto degli effettivi importi quantificati a consuntivo, si è ritenuto di rideterminare la distribuzione del fondo tra le diverse voci rispetto alla ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso anno, il giorno 13 novembre 2009.